DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2011

del 1º aprile 2011

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2011 dell'11 febbraio 2011 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente [2],

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 56w (direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«56x. **32009 R 0392**: Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 392/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 aprile 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2011.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA

[1] GU L 93 del 7.4.2011, pag. 33.
[2] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.